

REGOLAMENTO (CE) N. 89/95 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1995 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94 sono inferiori a quelli disponi-

bili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1588/94 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1995 è soddisfatta entro i limiti seguenti: 100 % delle quantità richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.